

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 233

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 235

INTERROGAZIONI:

5-01141 Silvia Giordano: Possibile chiusura del Centro operativo territoriale dell'INAIL di Sant'Agata dei Goti 239

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 249

5-01754 Baldassarre: Riscossione dei crediti dell'INPS attraverso concessionari 239

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 251

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2013. C. 1923 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 240

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 252

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012. C. 2086 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 241

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 253

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2270 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 242

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 254

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 243

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 246

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014)221 final) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	247
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	248

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 10.05.**Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'11 giugno 2014, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2014

Giugno 2014

Sede referente:

Seguito esame di provvedimenti già iniziati:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaud.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica, di requisiti di accesso delle lavoratrici al trattamento pensionistico e di pensione supplementare. Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostelato, C. 2330 Tinagli.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizoni e C. 1186 Marzana.

Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. C. 363 Madia.

Comitati ristretti:

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo.

Sede consultiva:

Alla III Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2013. C. 1923 Governo.

Alla III Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012. C. 2086 Governo.

Alla III Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2270 Governo, approvato dal Senato.

Alle Commissioni riunite VII e X:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.

Atti dell'Unione europea:

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. COM (2014) 221 final.

Indagini conoscitive:

Sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano.

Luglio 2014

Sede referente:

Seguito esame di provvedimenti già avviati:

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica, di requisiti di accesso delle lavoratrici al trattamento pensionistico e di pensione supplementare. Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. C. 363 Madia.

Nuovi progetti di legge:

Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefici previdenziali in favore del personale civile del Ministero della difesa che sia stato esposto all'amianto. C. 967 Duranti.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 1105 Gneccchi.

Abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola. C. 1974 Chimienti.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. S. 1428 Governo (*ove trasmesso dal Senato*).

Comitati ristretti:

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo.

Risoluzioni:

7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori.

7-00300 Baldassarre ed altri: Utilizzo dei contributi « silenti ».

Indagini conoscitive:

Sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

Sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.

Agosto 2014

Sede referente:

Eventuale seguito di provvedimenti non conclusi nel mese di luglio, che risultino inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea.

Segnala che le modalità di attuazione del programma (e, in particolare, l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei provvedimenti già iscritti nel programma) saranno stabilite mediante i calendari dei lavori della Commissione, predisposti — con cadenza settimanale — dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; il programma potrà, inoltre, essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle determinazioni che l'Ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo.

Comunica, infine, che saranno, comunque, iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli

ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali ulteriori risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 10.10.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, a seguito di contatti informali con il Ministro e con la Presidenza della Camera, sono emersi taluni elementi di novità che farebbero propendere per un rinvio dell'esame del provvedimento, in attesa di conoscere le determinazioni che saranno assunte, nella giornata di oggi, dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Fa notare, infatti, che dall'interlocuzione con il Ministro è emersa l'intenzione del Governo di richiedere nella predetta Conferenza dei capigruppo un rinvio dell'ini-

zio dell'esame in Assemblea del provvedimento, in relazione alla disponibilità dell'Esecutivo a pervenire in tempi ragionevolmente brevi ad un intervento di salvaguardia dei lavoratori « esodati », eventualmente ricorrendo alle risorse non utilizzate per le precedenti salvaguardie, ipotizzandosi in particolare di attingere a eventuali economie riferibili alla seconda e alla quinta salvaguardia. Osserva che, proprio a tal fine, il Ministro ha assicurato che è in corso di svolgimento una verifica con l'INPS tesa a stabilire l'ammontare delle somme non utilizzate per la parte della quinta salvaguardia riferita ai lavoratori cosiddetti « cessati », mentre per la seconda salvaguardia – riguardante gli accordi sottoscritti in sede ministeriale relativi ai processi di mobilità già sarebbero stati stimati risparmi pari ad oltre due miliardi. Rilevato che la quinta salvaguardia fa riferimento esclusivamente ai lavoratori « cessati » per risoluzione unilaterale, mentre si tratterebbe di valutarne una estensione anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato cessati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, osserva che il Ministro ha prospettato la necessità di attendere circa due settimane per una verifica esaustiva dei costi complessivi di tale forma di intervento. Ritenuto quindi opportuno un aggiornamento dei lavori della Commissione, in attesa di acquisire elementi più certi circa la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, fa presente che il Ministro, qualsiasi sarà la decisione assunta sulle modalità di prosecuzione dell'*iter*, si è comunque impegnato a riferire in Commissione prima che il provvedimento giunga in Assemblea per chiarire in senso definitivo la posizione del Governo.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) si dichiara assolutamente contrario all'ennesimo rinvio dell'esame del provvedimento, giudicando inaccettabile che a chiederlo sia il Governo, per il tramite del presidente della XI Commissione. Giudica vergognoso e offensivo nei confronti del Parlamento che il Ministro, dopo aver avviato strumentalmente un tavolo di confronto

sulla materia, a cui non è stato dato alcun seguito, ad oggi non abbia alcuna posizione ufficiale da riferire alla Commissione. Ritiene, pertanto, che i gruppi debbano assumersi la responsabilità di andare avanti con l'*iter* del provvedimento, in armonia con la sua calendarizzazione in Assemblea, che ne prevede l'inizio della discussione a partire dal prossimo 23 giugno. Osserva, peraltro, che si tratta di garantire i diritti delle opposizioni che hanno richiesto fortemente tale programmazione dei lavori parlamentari, sulla quale, a suo avviso, il Governo non può incidere unilateralmente. Qualora non fosse rispettato il vigente calendario d'Assemblea, preannuncia sin da ora l'intenzione del suo gruppo di non partecipare ai lavori della XI Commissione finché non matureranno le condizioni per una definitiva conclusione dell'esame in sede referente, in vista dell'approdo in Assemblea del provvedimento.

Titti DI SALVO (SEL) giudica non ammissibile un ulteriore differimento dell'esame, ricordando che la Commissione aveva già acconsentito ad una temporanea sospensione dei lavori in attesa di conoscere gli esiti del tavolo istituzionale, avviato dal Governo ma poi sostanzialmente abbandonato, senza che in quel contesto l'Esecutivo sia stato in grado di manifestare una posizione ufficiale. Ritiene, quindi, che la questione non riguardi tanto il rispetto del vigente calendario dei lavori dell'Assemblea, considerato che l'avvio dell'esame in quella sede non potrebbe fornire garanzie certe circa la conclusione positiva dell'*iter*, quanto piuttosto l'esigenza di individuare il prima possibile soluzioni definitive e risolutive per i tanti lavoratori interessati.

Davide TRIPIEDI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Fedriga, giudica vergognoso continuare a prendere in giro i lavoratori « esodati » con continui rinvii dell'esame, imposti da un Governo che, a suo avviso, non ha alcuna volontà di pronunciarsi in modo chiaro sull'argomento in oggetto, tenuto conto anche del-

l'esito del tavolo di confronto avviato sul tema. Pur comprendendo la posizione del presidente, al quale non può essere attribuita alcuna responsabilità dilatoria, si dichiara contrario ad un rinvio dell'esame, giudicando intollerabile continuare ad alimentare le aspettative di persone che rivendicano semplicemente il loro legittimo diritto di andare in pensione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo per una precisazione, chiede alla presidenza quali sarebbero le modalità di prosecuzione dell'*iter* nel caso in cui la Conferenza dei capigruppo dovesse confermare l'attuale calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, considerata l'esiguità del tempo a disposizione per la conclusione dell'esame in sede referente, che prevede, peraltro, anche la necessità di acquisire i pareri da parte delle Commissioni alle quali il provvedimento è assegnato in sede consultiva.

Cesare DAMIANO, *presidente*, con riferimento alle richieste del deputato Fedriga, precisa, anzitutto, di non aver proposto un differimento dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, che non rientra nelle sue prerogative, ma solo di aver suggerito di attendere le determinazioni che saranno assunte sul punto dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Assicura, in ogni caso, che, in qualità di presidente, garantirà le prerogative di tutti i gruppi e assicurerà modalità di prosecuzione dell'*iter* che consentano la conclusione dell'*iter* in sede referente nonché il pieno rispetto della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, anche nel caso in cui venisse confermato l'inizio dell'esame in quella sede a partire dal 23 giugno 2014.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, chiede al presidente se abbia senso, dal punto di vista procedurale, coinvolgere nuovamente le Commissioni in sede consultiva anche nel caso in cui si dovessero predisporre interventi di salvaguardia coperti finanziariamente con risorse già stanziati e previste nel testo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, in risposta al deputato Gnecci, fa notare che qualsiasi ipotesi di modifica all'attuale testo unificato comporta l'approvazione di specifici emendamenti, che renderebbero necessario trasmettere il testo risultante alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Davide BARUFFI (PD) pur giudicando ragionevoli le ragioni di un eventuale rinvio dell'esame del provvedimento, che fanno riferimento all'esigenza di attendere soluzioni strutturali che sembrerebbero profilarsi all'orizzonte, ritiene che non si possa ignorare che tra le ambiziose misure prospettate e le risorse individuate per finanziarle esiste, allo stato, una distanza molto rilevante, che potrebbe far dubitare circa una loro sollecita definizione.

Carlo DELL'ARINGA (PD), come componente di un gruppo politico che sostiene il Governo, ritiene di non poter che confidare nell'azione del Governo, che, pur nelle difficoltà di natura finanziaria, auspica possa essere risolutiva. Pur prendendo atto che, in alcune circostanze, vi siano state talune asperità nel rapporto dialettico tra Governo e Parlamento, giudica opportuno tracciare una linea distintiva tra le posizioni dei gruppi di maggioranza e quelle delle opposizioni, riconoscendo al Governo l'impegno profuso su tale tema, alla ricerca di soluzioni non facili, in quanto da coordinare con interventi di carattere più complessivo. Ritiene, pertanto, che, di fronte alle disponibilità del Ministro di individuare soluzioni di tipo strutturale, non si possa far finta di niente, ma occorra concedere margini di manovra all'Esecutivo, in attesa di conoscere e valutare le iniziative che il Governo intenderà prendere. Solo a quel punto, a suo avviso, sarà possibile per i gruppi esprimere giudizi definitivi e portare avanti le proprie battaglie politiche.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, dichiara, anzitutto, di essere a favore di una soluzione strutturale al problema degli

esodati, in ordine al quale la Commissione non può far altro che attendere buone notizie dal Governo, soprattutto per quanto concerne l'individuazione delle necessarie coperture finanziarie. Ricorda, in ogni caso, che tutti i gruppi in Commissione sono impegnati dalla scorsa legislatura in un'opera di « riduzione del danno » provocato dalla cosiddetta « riforma Fornero », nel tentativo di offrire strumenti di tutela nei confronti dei tanti lavoratori coinvolti, il cui numero è destinato ad aumentare, tenuto conto che l'attuale regime delle salvaguardie pone un limite temporale circoscritto al 31 dicembre 2011. Ricorda, peraltro, che proprio grazie alle battaglie svolte dalla XI Commissione è stato possibile conseguire risultati importanti, richiamando in particolare le disposizioni volte a garantire che le risorse destinate agli interventi di salvaguardia permangano destinate ai medesimi interventi. Condivide, comunque, l'esigenza di attendere le determinazioni che verranno assunte oggi nella Conferenza dei presidenti di gruppo al fine di valutare le modalità più ragionevoli di prosecuzione dell'esame, che potrebbero richiedere un ulteriore momento di approfondimento con i competenti istituti tecnici. Ritiene corretto, tuttavia, che, nel caso in cui gli interventi prospettati dal Governo facessero affidamento anche sulle risorse non utilizzate per le precedenti salvaguardie, la Commissione sia messa nelle condizioni di individuare le esigenze prioritarie alle quali destinare tali risorse.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel ritenere necessario distinguere le questioni di metodo da quelle di merito, invita i membri della Commissione a concentrarsi sul fatto che l'azione di pressione della Commissione ha prodotto un indubbio risultato, inducendo il Governo a prendere in considerazione il testo unificato in esame e gli interventi di salvaguardia da esso recati, a differenza di quanto avvenne, ad esempio, nella scorsa legislatura. Nel sottolineare che i gruppi potranno manifestare la propria posizione politica una volta che saranno chiari i contenuti di

merito delle iniziative del Governo, ritiene, quindi, che, nel frattempo, non si possa sottovalutare l'elemento di novità costituito dall'atteggiamento di apertura del Governo, che potrebbe favorire, a suo avviso, la definizione di ulteriori misure anche nell'ambito dei provvedimenti futuri, tra i quali, cita, in particolare, la prossima legge di stabilità.

Il sottosegretario Massimo CASSANO invita i componenti della Commissione ad accogliere con favore i positivi segnali di confronto emersi nella dialettica tra Parlamento e Governo, pur nella consapevolezza che la questione è complessa e richiede ancora uno sforzo ulteriore per una sua sollecita risoluzione. Sarebbe a suo avviso poco logico interrompere tale importante forma di dialogo avviata tra le parti a causa di uno slittamento di pochi giorni dell'inizio dell'esame in Assemblea, che sarebbe peraltro determinato esclusivamente dall'esigenza di un ulteriore approfondimento tecnico, che appare orientato all'individuazione di soluzioni efficaci.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che sia ingenuo continuare a giustificare il comportamento dilatorio del Governo, nella speranza che in futuro vengano assunte iniziative efficaci, facendo notare che, se queste fossero state davvero dietro l'angolo, avrebbero quantomeno spinto il Ministro ad essere presente oggi in Commissione. Ritiene, piuttosto, che questa nuova richiesta di approfondimenti rappresenti l'ennesima presa in giro del Parlamento, che si aggiunge alle precedenti, tra cui ricorda l'avvio del tavolo di confronto istituzionale, che dalla data del 7 maggio non è stato più convocato. Giudica poi inaccettabile che il Governo imponga la propria agenda al Parlamento, bloccando iniziative legislative importanti su materie sulle quali l'Esecutivo appare inerte. Ritiene pertanto che l'unico dato di fatto inoppugnabile sia costituito dal fatto che il Governo non ha alcuna intenzione di

intervenire sulla questione dei lavoratori « esodati », attraverso l'individuazione delle risorse necessarie. Si dichiara stanco di tale atteggiamento irresponsabile dell'Esecutivo, ricordando che è dal 2011 che vengono fatte promesse non mantenute e facendo presente che non esiste strada alternativa alla conclusione dell'esame in sede referente in tempi compatibili con l'attuale calendario dei lavori dell'Assemblea.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel far notare che è stata richiesta una disponibilità del Ministro a venire a riferire in Commissione prima dell'assunzione delle misure prospettate proprio per allargare all'intera Commissione il coinvolgimento su tali materie, fa notare che ciò non sarebbe stato possibile, invece, se la discussione fosse rimasta nell'ambito del ricordato tavolo di confronto istituzionale, che vedeva coinvolti solo i membri dell'Ufficio di presidenza e i rappresentanti dei gruppi. In conclusione, si riserva di riconvocare la Commissione nel caso in cui, all'esito alla riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, dovesse risultare confermato l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea a partire dal 23 giugno, sottolineando che, in quel caso, sarebbero assicurate modalità di prosecuzione dell'iter compatibili con tale forma di programmazione dei lavori. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.35.

5-01141 Silvia Giordano: Possibile chiusura del Centro operativo territoriale dell'INAIL di Sant'Agata dei Goti.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia GIORDANO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che apre qualche spiraglio sul mantenimento del Centro operativo territoriale, osservando come la sua chiusura potrebbe determinare disagi notevoli per la cittadinanza, considerate le distanze degli uffici ai quali occorrerebbe fare riferimento.

Nel richiamare la delibera della giunta comunale di Sant'Agata dei Goti, che ha evidenziato in modo puntuale le criticità che si evidenzerebbero per effetto della chiusura del Centro operativo territoriale dell'INAIL, ritiene che sia auspicabile assicurare certezze circa il destino del Centro stesso, acquisendo più puntuali indicazioni circa il modello organizzativo che si intende adottare.

5-01754 Baldassarre: Riscossione dei crediti dell'INPS attraverso concessionari.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco BALDASSARRE (M5S), nell'osservare come il quesito relativo ai possibili conflitti di interessi dell'ex presidente dell'INPS abbia perso di attualità in ragione del tempo trascorso tra la presentazione dell'interrogazione e la risposta, ritiene tuttavia che persistano le criticità riscontrate dalla Corte dei conti con riferimento alla riscossione dei crediti previdenziali attraverso la società Equitalia. Pur prendendo atto di quanto rappresentato in ordine agli effetti delle dilazioni contributive, ricorda che la Corte dei conti ha indicato chiaramente come dalla riscos-

sione diretta deriverebbero minori aggi e spese di procedura a favore dei concessionari e un'attenuazione degli aggravii a carico dei contribuenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2013.

C. 1923 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo in titolo, che il Governo della Repubblica italiana ha sottoscritto con il Governo della Repubblica federativa del Brasile l'11 novembre 2008. Fa notare, in proposito, che, con successivi scambi di lettere del 2012, anch'essi oggetto di ratifica, le Parti hanno concordato sull'interpretazione autentica di determinate disposizioni dell'Accordo, al fine di superare taluni dubbi interpretativi emersi in sede di concertazione interministeriale.

Evidenzia che – come indicato nella relazione di accompagnamento – il provvedimento mira a tutelare, in termini di reciprocità, i familiari al seguito del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo straniero, ovvero soggetti ormai inseriti nel contesto sociale del Paese ricevente, riconoscendo loro la possibilità di contribuire, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, allo sviluppo del sistema economico e sociale locale, senza per questo intaccare le loro specificità. Rileva, peraltro, che l'Accordo in esame, nel concedere tale opportunità, tiene conto che la presenza e l'attività degli interessati ricade all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, con conseguente necessaria limitazione delle prerogative riconosciute dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, dal diritto internazionale, consuetudinario e pattizio, nonché dal diritto delle Organizzazioni internazionali. Osserva, quindi, che l'Accordo prevede specifici meccanismi procedurali che consentono ai familiari interessati di prestare attività lavorative dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni e l'espletamento delle pratiche amministrative previste.

Passando ad esaminare il contenuto dell'Accordo, osserva che i soggetti ai quali viene riconosciuta la facoltà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel Paese ricevente, su base di reciprocità, sono i congiunti conviventi del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze, nonché delle delegazioni presso Organizzazioni internazionali ovvero, limitatamente al territorio italiano, presso la Santa Sede, e, in secondo ordine, i figli non coniugati minori di 21 anni, ovvero minori di 25 anni, se studenti a tempo pieno. Quanto al requisito dell'età, fa notare che il testo dell'Accordo prevede che se ne prescinda in caso di disabilità fisica o mentale come definite dalla normativa locale. Segnala che il presupposto per l'applicabilità dell'Accordo è che ciascuna delle due Ambasciate segnali al Cerimoniale diplomatico del Paese ospitante la richiesta, da parte di un soggetto avente diritto, di poter esercitare un'atti-

vità lavorativa subordinata o autonoma; viene poi disciplinata la procedura da seguire, che, per quanto riguarda l'Italia, prevede, con riferimento alle richieste di lavoro subordinato, l'iscrizione nelle liste di collocamento di uno dei Centri territoriali per l'impiego in vista di una assunzione diretta da parte del datore di lavoro. Relativamente alle autorizzazioni al lavoro autonomo, l'Accordo richiede che l'interessato descriva brevemente la natura dell'attività che intende svolgere e prevede, il coinvolgimento, nella fase autorizzatoria dei dicasteri interessati.

Evidenzia che l'autorizzazione non potrà eccedere il periodo della missione del dipendente cui il soggetto fa capo. Al riguardo, precisa che l'Accordo prevede che in caso di improvvisa cessazione della missione verrà concesso un periodo ragionevole, non superiore a tre mesi, per la definitiva conclusione dell'attività.

Osserva, quindi, che l'Accordo stabilisce che l'autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge ai cittadini dello Stato ricevente.

Fa, poi, presente che l'Accordo in esame, nel disciplinare la procedura per l'autorizzazione, ne vieta il rilascio in presenza di determinate condizioni che possano mettere in discussione, ad esempio, i principi di legalità, sicurezza sociale e nazionale. Si prevede, inoltre, che le persone autorizzate verranno assoggettate alla normativa vigente nel Paese ospite in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, incluse le norme sui requisiti necessari per l'esercizio di determinate attività, precisandosi che l'accordo in esame non costituisce in alcun modo riconoscimento di titoli o gradi di studio, rispetto ai quali si rimanda alle normative interne e internazionali concernenti i due Paesi e le loro relazioni.

Sottolinea, quindi, che – come già accennato – l'Accordo prevede appropriati meccanismi giuridici di limitazione della sfera di applicazione delle immunità dalle giurisdizioni penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti nel prestare attività lavorative, nonché meccanismi sanzionatori finalizzati ad impedire abusi

derivanti dalla qualità di familiare di membro di una rappresentanza straniera.

In conclusione, considerate le positive finalità dell'Accordo, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.

C. 2086 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che l'Accordo oggetto di ratifica è sostanzialmente analogo a quello sottoscritto con il Governo della Repubblica federativa del Brasile, testé esaminato dalla Commissione. Per questa ragione, richiama le considerazioni già svolte, segnalando che si limiterà nella propria relazione a evidenziare gli elementi di differenza tra i due Accordi, che non investono aspetti di carattere essenziale. Precisa, altresì, che, come per l'Accordo con il Brasile, sono oggetto di ratifica anche due scambi di lettere interpretative del contenuto dell'Accordo medesimo. Rileva, in primo luogo, una lieve diversità relativamente all'individuazione dei soggetti destinatari delle norme, dal momento che l'Accordo in esame, in vista del riconoscimento della facoltà di svol-

gere un'attività lavorativa, indica un limite di età più elevato per i figli del personale accreditato in questione, facendo riferimento a quelli non coniugati minori di 26 anni, mentre l'Accordo precedentemente esaminato si rivolge, invece, ai figli minori di anni 21 o di 25 anni, se studenti a tempo pieno. Inoltre, fa notare che l'Accordo in esame non contempla, a differenza dell'Accordo con il Brasile, l'ipotesi di una improvvisa cessazione della missione, non menzionando la possibilità di concedere un periodo ragionevole, non superiore a tre mesi, per la definitiva conclusione dell'attività. Fa altresì presente che l'Accordo con il Governo della Repubblica federativa del Brasile prevede espressamente che le sue disposizioni non si applichino ai familiari del personale assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari. Nel complesso, apprezzate le finalità dell'Accordo, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

C. 2270 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza

sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012, già approvato dal Senato.

In proposito, rappresenta preliminarmente che l'Accordo italo-turco intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale, prevedendo la parità di trattamento in materia previdenziale tra lavoratori italiani e lavoratori turchi, come espressamente stabilito dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Osserva che, come evidenziato dalla relazione di accompagnamento del provvedimento, tale Accordo – che sostituirà la Convenzione europea di sicurezza sociale, strumento del Consiglio d'Europa ratificato da entrambi gli Stati ed attualmente in vigore tra gli stessi – intende soprattutto rafforzare gli aspetti amministrativi per migliorare la tutela dei lavoratori assicurati nei due Paesi, semplificando le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese, adottando una normativa uniforme e prevedendo la tutela dei diritti acquisiti. Fa quindi notare che il presente provvedimento assume una significativa importanza in un'ottica di sostegno alle imprese italiane presenti in Turchia, circa un migliaio, favorendo il trasferimento dei lavoratori italiani in quello Stato, che rappresenta uno sbocco di mercato particolarmente significativo per l'Italia.

Rileva, inoltre, che per ragioni finanziarie e per assicurare una completa reciprocità, il testo non contiene disposizioni per le prestazioni familiari in quanto il sistema turco non ne prevede.

Tra le parti di particolare interesse per la XI Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 2 dell'Accordo, che, nell'individuare l'ambito di applicazione, fa riferimento all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e la reversibilità e ai regimi speciali per i lavoratori autonomi, all'assicurazione per la maternità e la malattia, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e, per la Turchia, l'indennità di decesso. Nel segnalare che la parte II dell'Accordo detta disposizioni volte ad individuare la legge applicabile alle diverse

fattispecie di rapporto di lavoro, in ragione delle rispettive peculiarità, evidenzia che la parte III reca le disposizioni relative ai diversi istituti oggetto dell'Accordo.

In particolare, osserva che l'articolo 12 stabilisce in via generale, per le prestazioni sanitarie, di malattia e di maternità, il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, mentre i successivi articoli regolano le fattispecie relative al lavoro o al soggiorno nell'altra Parte contraente, nonché le prestazioni per i familiari dei lavoratori. Fa presente, poi, che la seconda sezione della parte III si riferisce alle prestazioni in materia di vecchiaia, invalidità e reversibilità. Al riguardo, fa presente che particolare rilievo assumono le disposizioni dell'articolo 19, che affermano il principio della totalizzazione per le prestazioni pensionistiche, nonché quelle dell'articolo 20, che disciplinano il caso in cui un assicurato abbia periodi contributivi inferiori ad un anno, prevedendo che siano presi a carico dell'istituzione competente dell'altro Paese. Sempre su tale versante, segnala anche le disposizioni dell'articolo 21 che stabiliscono le modalità di calcolo delle prestazioni nel caso di totalizzazione, nonché quelle dell'articolo 22, che consentono il cumulo delle prestazioni erogate contemporaneamente dai due Stati. Segnala, altresì, le disposizioni della terza e quarta sezione della parte III, in materia di sussidio in caso di decesso, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché quelle della sezione quinta, in materia di prestazioni di disoccupazione. Fa presente che anche in questo caso una specifica disposizione, l'articolo 27, regola il principio della totalizzazione. Rappresenta, infine, che le parti IV e V dell'Accordo recano disposizioni volte a garantire l'attuazione e l'applicazione, anche sotto il profilo amministrativo, dell'Accordo, nonché disposizioni transitorie finali.

In conclusione, preso atto del contenuto dell'Accordo e apprezzata la sua finalità di assicurare una maggiore protezione dei lavoratori delle Parti contraenti, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 gennaio 2014 il relatore aveva prospettato l'opportunità di costituire un Comitato ristretto ai fini della predisposizione di un testo unificato condiviso, pur ravvisando l'esigenza di attendere prima l'assegnazione alla Commissione di un'ulteriore proposta di legge, la cui presentazione era stata preannunciata dal gruppo SCpI. Avverte che tale proposta – la n. 2330, a prima firma del deputato Tinagli – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione: poiché essa verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge in esame, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Dà quindi la parola alla relatrice.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, ad integrazione della relazione già svolta con riferimento alle proposte di legge n. 168, n. 228 e n. 1066, fa presente che la proposta di legge n. 2330, presentata dagli onorevoli Tinagli ed altri, mira a stabilire criteri per l'erogazione delle pensioni di reversibilità che tengano conto della complessiva situazione economica del beneficiario. Ricorda, in proposito, che la legge n. 335 del 1995 ha introdotto limiti alla cumulabilità della pensione del defunto, assumendo come riferimento il reddito dei superstiti. Attualmente, infatti, ai fini della determinazione dell'importo delle pensioni di reversibilità, si fa esclusivamente riferimento al reddito del superstite sulla base dei criteri previsti dalla tabella F allegata alla medesima legge n. 335, che definisce le fasce reddituali e le corrispondenti percentuali di cumulabilità. Rappresenta che la proposta in esame intende, invece, allargare l'orizzonte dei redditi da prendere in considerazione ai fini del cumulo, prevedendo, per altro verso, la detrazione di determinate spese, particolarmente rilevanti sul piano sociale. Segnala che tale modifica muove dalla considerazione che l'attuale disciplina rischia di penalizzare i soggetti titolari di redditi da lavoro o da pensione rispetto a quanti si trovino in condizioni economiche complessivamente migliori, a prescindere dal reddito effettivamente percepito. Rileva, peraltro, che la proposta, a differenza delle altre prese in esame, sembrerebbe partire dal presupposto che l'attuale sistema sia complessivamente troppo « generoso », in virtù della constatazione della maggiore spesa per questa finalità, in Italia rispetto ad altri Paesi; la proposta mette in conto infatti che il nuovo sistema proposto possa generare risparmi, da assegnare ad altre finalità, di natura non previdenziale.

Osservato che le prestazioni ai superstiti hanno un carattere previdenziale e che la maggiore spesa per prestazioni di reversibilità è legata ai caratteri del mercato del lavoro femminile e della struttura della famiglia, soprattutto per quanto attiene i decenni passati, passa ad illustrare i contenuti della proposta di legge n. 2330.

Fa, in primo luogo, presente che l'articolo 1, comma 1, novellando il comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, individua le componenti reddituali e patrimoniali da considerare ai fini del calcolo dei limiti di cumulabilità, nonché le voci da sottrarre ai fini della definizione del reddito da considerare. A questo fine, si specifica che devono essere presi in considerazione tutti i redditi da lavoro o da pensione, inclusi quelli non assoggettabili all'IRPEF, con l'esclusione di eventuali borse di studio esenti da tassazione attribuite a soggetti a carico. Parimenti, si considerano i redditi derivanti dal patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione di quelli riferiti all'immobile destinato ad abitazione principale o all'utilizzo da parte del coniuge superstite dell'immobile, a titolo di usufrutto. Si prevede, invece, che siano scomutate – attraverso franchigie o detrazioni – anche avvalendosi dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), così come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, le spese mediche e di assistenza per soggetti non autosufficienti a carico del beneficiario. Ricorda che la legislazione vigente, peraltro, già prevede che i limiti di cumulabilità non si applichino qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili. Fa presente che sono altresì scomutate le spese per affitti e mutui per immobili destinati a residenza qualora il beneficiario non sia o non entri in possesso di ulteriori immobili ad uso residenziale. Segnala che il comma 2 rimanda a un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di calcolo dei redditi e dei criteri per la sottrazione delle spese sopra richiamate, mentre il comma 3 incrementa i limiti di cumulabilità riportati nella tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995, considerando la base reddituale più ampia calcolata secondo i nuovi criteri. A legislazione vigente, si ha infatti una integrale cumulabilità in caso di redditi pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e riduzioni

del 25, del 40 e del 50 per cento per i redditi rispettivamente superiori a tre, quattro e cinque volte detto trattamento minimo. La proposta consente, invece, un cumulo integrale per redditi pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo e prevede una riduzione, rispettivamente, del 20, del 35 e del 50 per cento, per redditi superiori a quattro, cinque e sei volte il medesimo trattamento minimo.

Fa presente che l'articolo 2 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere, un anno dopo la data di entrata in vigore della legge, una relazione sui relativi effetti, con particolare riferimento al numero di beneficiari e agli effetti sulla spesa previdenziale, con l'evidenziazione degli eventuali risparmi. Osserva, poi, che l'articolo 3 prevede che gli eventuali risparmi derivanti dall'attuazione della legge siano destinati al finanziamento del fondo per le politiche della famiglia.

Rileva, quindi, che, nel suo complesso, la proposta parta da un approccio parzialmente diverso da quello delle proposte finora esaminate, in quanto non si limita a modificare i limiti alla cumulabilità tra pensione di reversibilità e redditi, ma modifica le voci da considerare come redditi ai fini dei medesimi limiti. In proposito, ferma restando l'esigenza di mantenere una distinzione tra interventi di carattere previdenziale e prestazioni di carattere sociale, ritiene che per valutare questa come le altre proposte, sia necessario verificarne in concreto gli effetti, disponendo di opportune simulazioni e di una quantificazione degli oneri da coprire. Ritiene, in particolare, che siano meritevoli di approfondimento gli effetti della proposta sulle percentuali di riduzione del trattamento di reversibilità che verrebbero riviste in senso migliorativo, assumendo tuttavia come riferimento una base reddituale più ampia.

Sottolinea, peraltro, che nelle intenzioni dei presentatori della proposta di legge n. 2330, come già osservato, le disposizioni dovrebbero portare a una riduzione delle erogazioni, con risparmi da destinare al fondo per le politiche della

famiglia. Ritiene invece che sia certamente opportuno che le risorse attualmente destinate al pagamento di trattamenti di reversibilità permangano destinate alle medesime finalità, e comunque all'interno della spesa previdenziale, dalla quale già si è attinto in misura notevolissima sia per ridurre il debito, sia per interventi di carattere sociale e assistenziale, interventi che dovrebbero trovare la propria copertura in altro modo, posto che anche tali politiche spesso sono scarsamente finanziate. Quanto al seguito dell'esame, ritiene che si possa valutare se vi siano interventi nell'esame preliminare, prima di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria sui provvedimenti in esame. Richiamando le considerazioni già formulate nella propria relazione, ritiene comunque che si debba individuare un ordine di priorità tra le diverse proposte in materia previdenziale all'attenzione della Commissione, considerando la disponibilità non illimitata di risorse finanziarie, chiamando anche il Governo ad indicare le proprie scelte al riguardo.

Richiama infine le considerazioni formulate nella propria relazione circa l'esistenza di alcune particolari distorsioni, alle quali sarebbe opportuno porre rimedio anche a prescindere dall'*iter* delle proposte di legge in esame. In particolare, ricorda gli effetti assurdi dell'applicazione delle norme sulla cumulabilità nei casi in cui la liquidazione della prestazione al superstite coincida con il suo passaggio da lavoro a pensione, nonché sugli effetti fiscali dell'attribuzione della quota destinata ai figli minori, per i quali è opportuno verificare la possibilità di una revisione in sede di attuazione delle deleghe fiscali.

Gessica ROSTELLATO (M5S) si dichiara a favore della costituzione di un Comitato ristretto, anche considerato il contenuto complesso e diversificato delle proposte di legge in esame.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che le proposte di legge in esame offrono

diversi spunti di discussione, ritenendo che si possa avviare una riflessione ampia sul tema delle pensioni di reversibilità. Ritenuto importante giungere all'individuazione di misure efficaci che siano in grado di tutelare i soggetti più in difficoltà dal punto di vista economico – nella maggior parte dei casi, le donne rimaste vedove prive di un reddito adeguato – sottolinea che la stessa proposta di legge a prima firma Tinagli, facendo riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), può offrire utili elementi in tal senso, non solo in direzione di un risparmio della spesa previdenziale, ma anche nell'ottica di un miglioramento dei trattamenti. Auspica, in conclusione, che il dibattito in Commissione possa far luce su tutte le questioni più critiche, tra cui cita, in particolare, quella della titolarità diretta della pensione di reversibilità giudicata suscettibile di determinare degli svantaggi fiscali al nucleo familiare, in quanto il figlio non è più considerato a carico.

Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, ritiene opportuno, prima di costituire il Comitato ristretto, svolgere una istruttoria preliminare di tipo tecnico, in collaborazione con il Governo, al fine di chiarire se vi siano reali possibilità, anche di tipo finanziario, per una prosecuzione positiva dell'*iter*.

Gessica ROSTELLATO (M5S) chiede che siano assicurati tempi certi per lo svolgimento dei prospettati approfondimenti tecnici, al fine di garantire un celere esame del provvedimento.

Il sottosegretario Massimo CASSANO assicura che il Governo procederà con la massima celerità a svolgere gli approfondimenti necessari.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene che il seguito dell'esame del provvedimento potrà essere calendarizzato già a partire dalla prossima settimana. Nessun

altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.

Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 aprile 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 aprile 2014, la Commissione ha deliberato di adottare il testo unificato delle proposte di legge n. 225 e n. 929, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Ricorda, altresì, che, in quella occasione, il relatore ha rappresentato la necessità di una fase di approfondimento dei profili tecnici e di copertura del provvedimento prima della fissazione di un termine per la presentazione di eventuali proposte emendative. Ricorda che si è quindi avviato un approfondimento con le competenti strutture ministeriali e con l'INPS, al fine di valutare anche possibili testi alternativi che riducano l'impatto finanziario delle proposte. In questa sede, vogliamo quindi chiedere al Governo quali siano gli sviluppi del lavoro avviato.

Il sottosegretario Massimo CASSANO fa presente che sono in corso verifiche di tipo tecnico con l'INPS al fine di identificare con maggiore precisione la platea dei beneficiari e quantificare i relativi oneri finanziari.

Cesare DAMIANO, *presidente*, auspica che il Governo possa manifestare alla Commissione il suo orientamento sui provvedimenti in esame, anche sulla base degli elementi che saranno nel frattempo acquisiti.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, ricorda, anzitutto, che la Commissione, prima della fissazione di un termine per la presentazione di eventuali proposte emendative, aveva concordato di svolgere un approfondimento con le competenti strutture ministeriali e con l'INPS, al fine di valutare anche possibili testi alternativi suscettibili di ridurre l'impatto finanziario delle proposte. Rileva tuttavia che, nonostante vi sia già stato un utile confronto di tipo tecnico con i rappresentanti dell'INPS, nel quale sono stati raggiunti importanti punti di accordo, da quel momento in poi non vi è stato più alcun riscontro da parte dell'Istituto previdenziale competente, che avrebbe dovuto fornire importanti dati relativi sia alla identificazione della platea sia alla quantificazione degli oneri. Auspica, pertanto, che il Governo possa sollecitare l'INPS a trasmettere tali informazioni, affinché la Commissione sia messa nelle condizioni di proseguire il proprio lavoro.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritiene che la Commissione debba valutare l'opportunità di talune ipotesi di intervento in materia di ricongiunzioni da elaborare come possibili modifiche ai provvedimenti di urgenza che il Governo si accinge a portare all'attenzione del Parlamento, tra cui cita quello in materia di riforma della pubblica amministrazione. Ritiene, peraltro, che un intervento di tale portata, collocato in quel preciso contesto, andrebbe incontro alle stesse esigenze del Governo di favorire un'uscita dal lavoro del personale più anziano, nella prospettiva di un ricambio generazionale all'interno delle amministrazioni. Auspica che su tale argomento il Governo possa impegnarsi seriamente, trattandosi di dare attuazione ad un obiettivo fondamentale del suo programma.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ribadita l'esigenza di una proficua interlocuzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.55.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014)221 final).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 giugno 2014 la relatrice ha svolto la propria relazione introduttiva. Chiede, quindi, se vi siano interventi nella discussione della proposta.

Walter RIZZETTO (M5S), pur giudicando utile l'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, ritiene che un mero scambio di informazioni tra gli Stati in ordine a tale delicata tematica non sia sufficiente a garantire l'avvio di serie politiche di contrasto al lavoro nero, soprattutto in Italia, Paese in cui tale fenomeno risulta particolarmente diffuso. Auspica, pertanto, che l'esame del presente provvedimento possa rappresentare l'occasione per una riflessione più ampia, che riservi una particolare attenzione alle problematiche specifiche dell'Italia, in vista dell'assunzione di iniziative legislative sul tema. Si augura, in particolare, vengano analizzate le maggiori criticità del sistema, che individua, in particolare, nel numero eccessivo di organismi deputati ai controlli e nella mancanza di un coordinamento tra loro. Ritiene altresì necessario riflettere sull'attuale situazione del personale ispettivo, che spesso è costretto ad operare

senza mezzi adeguati, secondo modalità che giudica incompatibili con una corretta attività di prevenzione. Quanto al testo in esame, segnala che l'articolo 11 prevede che dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore della decisione, la Commissione presenti una relazione sulla sua attuazione. A suo avviso, sarebbe opportuno ipotizzare un termine più contenuto al fine di garantire un più efficace monitoraggio degli effetti della decisione stessa.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatore*, nel condividere talune delle osservazioni svolte dal deputato Rizzetto, auspica che possa avviarsi una riflessione comune in vista dell'elaborazione di documento finale che faccia riferimento anche alle criticità specifiche dell'Italia. Osserva, peraltro, che il superamento delle criticità che caratterizzano il nostro Paese impone un impegno significativo non solo sul piano normativo, ma anche su quello finanziario.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel condividere le osservazioni svolte, fa notare che il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e dei rischi connessi al lavoro sommerso è sempre più attuale, anche a fronte di una progressiva azione di deregolamentazione del sistema di tutele originariamente previsto, portata avanti, nel perseguimento di presunta finalità di semplificazione, dagli ultimi Governi di centrodestra. Ricorda, in particolare, tra le misure più negative, le disposizioni che hanno determinato un complessivo im-

verimento del settore ispettivo, nonché gli interventi normativi che hanno cancellato o ridimensionato strumenti di controllo essenziali, come il libro matricola e il documento di valutazione dei rischi.

Walter RIZZETTO (M5S) fa notare che, nell'ambito di una riflessione più complessiva sul tema, non si può non considerare anche l'incidenza sul lavoro sommerso determinata dall'ingente carico fiscale che grava sulle imprese, soprattutto nei settori agricoli ed edili.

Luisella ALBANELLA (PD) ritiene che la discussione sul presente provvedimento possa rappresentare una importante occasione per rimettere al centro del dibattito politico il tema della sicurezza e del lavoro sommerso, in vista dell'assunzione di efficaci iniziative legislative di contrasto di un fenomeno sempre più diffuso, non solo nel Mezzogiorno, ma anche nel Nord del Paese.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame della proposta ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 giugno 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

ALLEGATO 1

5-01141 Silvia Giordano: Possibile chiusura del Centro operativo territoriale dell'INAIL di Sant'Agata dei Goti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Giordano relativa alla riorganizzazione delle strutture territoriali dell'INAIL della provincia di Benevento, si riportano gli elementi forniti dall'INAIL, espressamente interessato sulla questione.

In primo luogo, l'istituto chiarisce di aver ripetutamente rideterminato, nell'ultimo quinquennio, la propria dotazione organica in ossequio a specifiche disposizioni di legge finalizzate al contenimento dei costi del settore pubblico.

Da ultimo, infatti, il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta *spending review*) ha prescritto un ulteriore intervento di riduzione degli assetti organizzativi, che ha comportato una rideterminazione complessiva dei contingenti, effettuata per l'INAIL con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013.

Proprio al fine di procedere alla concreta attuazione delle citate disposizioni normative, con determinazione presidenziale in data 2 agosto 2013, n. 196, è stato approvato il « Nuovo Modello Organizzativo » dell'Ente assicurativo.

Quanto ai paventati interventi relativi alla sede di Sant'Agata dei Goti, non contemplati dal citato provvedimento, sono allo studio ipotesi organizzative di riassetto delle strutture – non ancora tradotte in provvedimenti formali – per garantire al meglio la prossimità del servizio all'utenza, con attenzione specifica per le attività sanitarie e socio-educative, anche tenuto conto del contesto produttivo

locale e dei collegamenti esistenti con le altre strutture del territorio regionale.

In tale ambito, saranno valutate eventuali necessità di riallocazione logistica di alcune delle strutture attualmente presenti sul territorio, nell'ottica del contenimento dei costi di cui al già citato decreto-legge n. 95 del 2012, che impegna l'INAIL a proseguire nella razionalizzazione delle proprie strutture, mantenendo invariati i livelli di servizio e la qualità delle prestazioni rese all'utenza.

Al fine di completare il percorso di attuazione del « Nuovo Modello Organizzativo » dell'istituto, di cui alla citata determinazione presidenziale n. 196 del 2 agosto 2013, con analogo provvedimento, in data 23 dicembre 2013, è stato approvato il Regolamento di Organizzazione dell'Ente che disciplina, tra l'altro, i collegamenti funzionali tra le diverse Sedi all'interno di ogni Direzione Territoriale, il cui governo complessivo è affidato a un unico Direttore con funzione di *management* del territorio di competenza al fine di garantire un assetto efficiente e flessibile.

Successivamente, con determinazione direttoriale n. 16 dell'11 marzo 2014, è stata effettuata la ripartizione della dotazione organica dell'istituto, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica complessiva per il triennio 2013/2015, ai sensi dell'articolo 2 della decreto-legge n. 95 del 2012.

Inoltre, con circolare n. 20 del 21 marzo 2014 sono state istituite le Direzioni Territoriali, tra le quali figura quella di Avellino-Benevento, all'interno della cui articolazione è comunque previsto un punto di accesso per l'utenza presso il Comune di Sant'Agata dei Goti.

L'Istituto ha in ogni caso precisato che le soluzioni di riassetto territoriale, una volta formalizzate, verranno realizzate con la necessaria gradualità e sottoposte a verifica, per intraprendere in tempo utile i necessari correttivi qualora fossero riscontrate criticità operative.

ALLEGATO 2

5-01754 Baldassarre: Riscossione dei crediti dell'INPS attraverso concessionari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Baldassarre relativa alla riscossione dei crediti dell'Inps, si riportano gli elementi forniti direttamente dall'istituto, espressamente interessato sulla questione.

Preliminarmente faccio presente che Equitalia è stata costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 ed è la Società incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione dei tributi, contributi e sanzioni, a totale controllo pubblico (51 per cento Agenzia delle Entrate e 49 per cento Inps).

Sulla base di tale partecipazione la composizione degli Organi societari vede rispettivamente, come presidente, il Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e, come vicepresidente, il Presidente dell'INPS.

L'INPS utilizza Equitalia per le attività di riscossione coattiva, in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo n. 46 del 1999. Ricordo, altresì, che la materia è stata profondamente innovata dall'articolo 30 del decreto legge n. 78 del 2010, che ha introdotto, in sostituzione delle cartelle di pagamento, l'avviso di addebito che viene generato e notificato al contribuente direttamente dall'INPS.

A questo proposito, l'istituto ha reso noto inoltre che l'andamento degli incassi,

nel 2012, ha subito una flessione, dovuta sia alle maggiori difficoltà delle aziende nel far fronte agli obblighi contributivi, sia alla sempre maggiore richiesta di dilazioni contributive presso l'agente della riscossione. In particolare, ricordo che la possibilità di dilazionare i crediti, anche presso gli agenti della riscossione, è stata introdotta nel 2008 e che la normativa, negli anni successivi, è stata spesso oggetto di modifiche favorevoli ai contribuenti proprio per tenere conto del particolare momento di crisi. Tale intervento favorevole ai contribuenti ha, di fatto, inciso sul tasso di riscossione di Equitalia.

L'Inps ha fatto sapere infine, che l'eventuale revisione del sistema di riscossione dei crediti a mezzo dei concessionari non può prescindere da un intervento di natura normativa.

In secondo luogo, con riferimento a quanto evidenziato dall'onorevole interrogante in ordine al conflitto di interesse che ha riguardato l'ex presidente Mastrapasqua, ricordo che lo stesso, nello scorso mese di febbraio, ha provveduto a rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico di presidente dell'Inps e che dal 12 febbraio è stato nominato commissario straordinario il professor Vittorio Conti.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2013 (C. 1923 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1923, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012;

rilevato che il provvedimento mira a tutelare, in termini di reciprocità, i familiari al seguito del personale diplomatico,

consolare e tecnico-amministrativo straniero riconoscendo loro la possibilità di svolgere un'attività lavorativa, senza per questo perdere le proprie specificità;

osservato che l'Accordo in esame, nel concedere tale opportunità, tiene conto che l'attività dei soggetti interessati ricade all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, con conseguente necessaria limitazione delle prerogative loro riconosciute dal diritto internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012 (C. 2086 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2086, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012;

rilevato che il provvedimento mira a tutelare, in termini di reciprocità, i familiari al seguito del personale diplomatico,

consolare e tecnico-amministrativo straniero riconoscendo loro la possibilità di svolgere un'attività lavorativa, senza per questo perdere le proprie specificità;

osservato che l'Accordo in esame, nel concedere tale opportunità, tiene conto che l'attività dei soggetti interessati ricade all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, con conseguente necessaria limitazione delle prerogative loro riconosciute dal diritto internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (C. 2270 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2270, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012, approvato dal Senato;

ritenuta apprezzabile la decisione in ordine alla stipula di un nuovo Accordo in materia di previdenza sociale con la Repubblica di Turchia, nell'ottica di un aggiornamento degli accordi bilaterali di sicurezza sociale, finalizzati a rafforzare il quadro giuridico di salvaguardia dei diritti sociali;

rilevato che l'Accordo oggetto di ratifica intende consolidare i rapporti tra Italia e Turchia in materia di previdenza e sicurezza sociale, garantendo la parità di trattamento tra i lavoratori dei due Stati;

osservato, in particolare, che l'Accordo, destinato a sostituire la Convenzione europea di sicurezza sociale, mira prevalentemente a rendere più efficaci le procedure amministrative, al fine di garantire una migliore tutela dei lavoratori assicurati nei due Paesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE